



TRIBUNALE DI TERNI

n. 1/2020 R.A.R.

IL GIUDICE DESIGNATO

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 luglio 2020;

letta la domanda di Massimiliano Gagliarducci, con il patrocinio dell'avv. Elisa Antonelli, depositata in data 20 febbraio 2020, con la quale è chiesto l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nella forma dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;

visto il decreto del 6 maggio 2020, che qui deve intendersi per intero richiamato e trascritto, con il quale venivano assegnato all'istante, ex art. 9, comma 3-ter, L. n. 3/2012, termine di giorni 15 per fornire chiarimenti in merito: 1) all'importo previsto per il compenso da corrispondere al professionista designato per l'espletamento dei compiti propri dell'O.C.C., che risultava inferiore ai valori minimi, determinati applicando i criteri di cui al d.m. 202/2014; 2) alla mancata specificazione della natura del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

vista la memoria integrativa depositata il 25 maggio 2020 con la quale il proponente: - ha dato atto di avere raggiunto un accordo con il professionista in ordine alla misura del compenso da corrispondergli per le funzioni di O.C.C. - ha rivisto e integrato i termini dell'accordo, in ragione dell'aumento del compenso da riconoscere all'O.C.C.; - ha chiarito la natura (chirografaria) del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

considerato, quanto al contenuto della proposta, che:

-a fronte di una esposizione debitoria complessiva, alla data di deposito della proposta, ammontante a € 47.138,1, di natura chirografaria, il debitore mette a disposizione € 450,00 mensili, da far gravare sulla propria retribuzione mensile nella qualità di lavoratore a tempo indeterminato alle dipendenze della "2i Rete Gas spa" (quota calcolata sottraendo ad una retribuzione netta di € 2100,00 spese per esigenze personali e familiari per complessivi € 1650,00) per un periodo di 6 anni, garantendo in tal modo il pagamento integrale dei crediti prededucibili (ovvero, del compenso dell'O.C.C.) e il soddisfacimento di ciascuno dei creditori nella misura del 62% (misura così rideterminata, rispetto alla originaria previsione del 68,7%, a seguito delle rettifiche relative al compenso previsto per l'O.C.C. e del credito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione);

- in ordine ai tempi di pagamento, la proposta prevede che i primi 9 mesi, a partire dalla omologa, saranno destinati al soddisfacimento del credito dell'O.C.C. e, a partire dal decimo mese, il debitore ripartirà pro quota tra tutti i creditori la parte di retribuzione destinata al piano; a tal fine il debitore, previo assenso di ciascuno dei creditori, si assume l'impegno ad effettuare ordini di bonifico permanenti a loro favore, fino all'estinzione del debito come rideterminato per effetto dell'omologa dell'accordo;

dato atto che la proposta è stata comunicata dall'O.C.C. all'Agenzia delle Entrate, al Comune di Attigliano, alla Provincia di Terni, alla Regione dell'Umbria;



visto il decreto del 30 maggio 2020, con il quale è stata fissata l'udienza ex art. 10 L. n. 3/2012;

preso atto del fatto che i creditori hanno regolarmente ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza e dell'avvertimento concernente la modalità di manifestazione del voto;

vista la relazione dell'O.C.C. ai sensi dell'art. 12 co. 1 prima parte, depositata il 10 luglio 2020, nella quale: - si dà atto del solo voto contrario dell'Agenzia delle Entrate, per cui la proposta di accordo è stata approvata, tramite silenzio assenso, da creditori rappresentanti il 96,59% dei crediti; - viene allegato il testo dell'accordo predisposto dal debitore e il testo dell'accordo rettificato a seguito dei rilievi formulati dall'Agenzia delle Entrate e della Riscossione; quest'ultima infatti, in sede di manifestazione del voto, ha precisato il proprio credito, aggiungendo l'importo di € 1001,81 a titolo di imposta IRPEF anno 2016, iscritta a ruolo nel 2020, e ne ha chiesto il riconoscimento del privilegio; il testo dell'accordo, rettificato con l'aggiunta dell'ulteriore credito vantato dall'Agenzia delle Entrate, è stato comunicato a tutti i creditori unitamente alla relazione sull'esito del voto di cui all'art. 12, comma 1, prima parte; nei 10 giorni successivi, non sono state trasmesse contestazioni dai creditori;

vista la relazione finale depositata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 12 comma 1, ultima parte, nella quale viene confermata la fattibilità del piano e la sua ragionevole attuabilità;

considerato infine che non sussistono ragioni impeditive della omologa; in particolare, con riferimento al credito dell'Agenzia delle Entrate, inserito nell'accordo a seguito della precisazione del credito da essa fatto valere, la natura privilegiata dello stesso non vale a mutarne le sorti; infatti, trattasi di credito dello Stato per imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (con sanzioni e interessi), che gode del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 c.c.; tuttavia, nessun dubbio sussiste in ordine alla falcidiabilità del predetto credito, ai sensi dell'art. 7 co. 1, in quanto il debitore non è proprietario di beni mobili né mobili registrati, sui quali far valere la prelazione; pertanto, dal combinato disposto degli articoli 7 co. 1 e 12 comma 2 (secondo cui: "quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria") si deve evincere che la circostanza predetta non è di ostacolo alla omologa del piano;

dato atto infine che, allo stato, lo stipendio mensile del debitore è soggetto alla ritenuta del quinto in favore di UNICREDIT spa che, ovviamente, stante l'omologa dell'accordo, vincolante per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10 comma 2, L. n. 3/2012, dovrà cessare per consentire i pagamenti come prospettati nella proposta;

considerato, in conclusione, che sussistono le condizioni per l'omologa dell'accordo, nella versione rettificata prospettata nella relazione dell'O.C.C. redatta ai sensi dell'art. 12 co. 1 prima parte L. n. 3/2012 e riportata altresì nella relazione finale ex art. 12 comma 1 seconda parte, stessa legge,

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi predisposto da Massimiliano Gagliarducci con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Stefano Stellati (nella versione rettificata prospettata nella relazione dell'O.C.C. redatta ai sensi dell'art. 12 co. 1 prima parte L. n. 3/2012 e riportata altresì nella relazione finale ex art. 12 comma 1 seconda parte, stessa legge);

per l'effetto dà atto che:

- 1) l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10 comma 2 L. n. 3/2012;
- 2) i creditori con titolo o causa posteriore alla data di cui al precedente punto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE



Che il presente decreto sia pubblicato a cura della cancelleria sul sito Internet del Tribunale di Terni (nelle news e altresì nell'apposita sezione "sovraindebitamento");

MANDA

Alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al proponente e all'O.C.C. dott. Stefano Stellati;

MANDA

All'O.C.C. per la comunicazione a mezzo pec del presente decreto a tutti i creditori, provvedendo poi al deposito in atti degli esiti della comunicazione;

LIQUIDA

Nella somma di € 3.122,21 oltre cassa professionale e iva il compenso in favore del dott. Stefano Stellati per le funzioni di O.C.C..

Terni, 31 luglio 2020

il giudice
(dott.ssa Luciana Nicoli)

